COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 31-12-2020 n. 28

OGGETTO:RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEGIORGIO ALLA DATA DEL 31/12/2019, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
Mancinelli	Lorenzo	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Presente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
Vecchi	Simone	Consigliere	Presente

Presenti: 13
Assenti : 0

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

Mancinelli Lorenzo
CIMICA RICCARDO
GIROLAMI FABIOLA

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Sindaco, sig. Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, sig.ra Lorena Marzialetti, e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- a seguito della Sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, che ha censurato il procedimento di attuazione previsto dalla Legge n. 124/2015 nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi della Riforma della Pubblica Amministrazione siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa, il Consiglio dei Ministri n. 33 del 09 giugno 2017 ha approvato il Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, avente ad oggetto "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

- tale decreto correttivo è il risultato di un lungo *iter*, avviato nel febbraio 2017, nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 13 del 17 febbraio 2017, con l'approvazione preliminare di uno schema del decreto successivamente presentato al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari competenti per i relativi pareri, e sottoposto alla Conferenza Unificata ai fini del conseguimento dell'Intesa con gli enti territoriali, raggiunta il 16 marzo 2018.

- il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), adottato con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, in vigore dal 23 settembre 2016 e successivamente integrato e variato con il predetto D.Lgs. n. 100/2017, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), così come modificato ed integrato, da ultimo, con le disposizioni di cui al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 20 del predetto D.Lgs. n. 175/2016 il quale testualmente prevede "*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, **le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette**, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";

TENUTO CONTO che, a norma dei commi 3, 4 e 5 del predetto art. 20 del TUSP, "*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.";

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 22 del 30/10/2017, esecutiva nei modi di legge, ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. Provvedimenti*" con la quale, il Comune di Montegiorgio, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 24 del predetto Testo Unico, ha proceduto ad una prima ricognizione, di carattere straordinario, di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175/2016;

RICHIAMATO, per completezza, il piano operativo di razionalizzazione, già adottato, ai sensi dell'art. 1, commi 611-612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2015;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2018, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto "*Ricognizione ed analisi delle partecipazioni societarie del Comune di Montegiorgio, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Provvedimenti*", con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipate detenute alla data del 31/12/2017;

RICHIAMATA, infine, la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20/12/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto "*Ricognizione ed analisi delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Montegiorgio alla data del 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Provvedimenti*", con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipate detenute alla data del 31/12/2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto TUSP n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, ivi comprese i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che il Comune, fermo restando e nei limiti di quanto sopra indicato al comma 1, ai sensi dell'art. 4, comma 2, TUSP, può *"[…] direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ATTESO, inoltre, che il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 3, TUSP, può "*Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

DATO ATTO come, il comma 12-quinquies, dell'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016 disponga che "*Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20*";

VISTO, infine, l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a mente del quale "*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le*

finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

A) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, TUSP;

B) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

C) condizioni indicate nell'art. 20, c. 2, TUSP;

EVIDENZIATO come il nuovo disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede diverse novità, rispetto alla precedente e più disparata disciplina, tra le quali:

- Nella definizione di "*società*" vengono ricondotti, non solo gli organismi di cui al titolo V - libro V del codice civile, ma anche le società cooperative come definite al titolo VI - capo I - libro V del codice civile, aventi anche come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.
- Per le "*società in house*" viene specificato come le stesse, oltre alla sussistenza di controllo analogo/controllo analogo congiunto, debbano soddisfare le condizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 relative al requisito dell'attività prevalente e per la partecipazione di capitali privati.
- Nella definizione di "*amministrazioni pubbliche*", oltre a quelle ricomprese nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, vengono ricompresi anche i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
- Con riferimento alle "*società quotate*" vengono ricomprese le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
- Nella definizione di "*servizi di interesse generale*" vengono previste le attività di produzione e di fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.
- Nella definizione di "*servizi di interesse economico generale*" sono ricompresi i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su mercato.

ATTESO che il Comune di Montegiorgio è direttamente presente nel capitale sociale delle seguenti società:

- S.T.E.A.T. Società Trasporti Ete Aso Tenna Spa;
- Tennacola Spa;
- Eventi Culturali Srl in liquidazione;
- Alipicene Srl in liquidazione;
- Servizi Integrati Media Valle del Tenna Srl;

- Fermano Leader Scarl

RITENUTO che la partecipazione del Comune di Montegiorgio nell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 4, riguardante il Servizio Idrico Integrato, non rientri tra quelle oggetto del presente piano in quanto trattasi di Consorzio obbligatorio tra Comuni;

RITENUTO, altresì, che anche la partecipazione del Comune di Montegiorgio nell'ambito della Fermano Leader Società Consortile a responsabilità limitata (GAL Fermano) sia rilevante, ai fini del presente provvedimento, in quanto trattasi dei Gruppi di Azione Locale (GAL), costituiti ai sensi dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e fatti salvi a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO, allo scopo, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione, ancorché non straordinaria, debba ritenersi un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in accordo con la Corte dei Conti, ha reso noto, nell'apposito sito istituzionale denominato "*portaletesoro.mef.gov.it*", le linee di indirizzo per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.L.gs. n. 175/2016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014) con le quali vengono ribaditi, tra l'altro, gli adempimenti di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di relazione sull'attuazione delle eventuali misure di razionalizzazione previste ed adottate nell'esercizio precedente;

VALUTATO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato "A" al presente provvedimento, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che, nel suo complesso, costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

DATO ATTO che in sede di approvazione della ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2017, di cui al citato provvedimento C.C. n. 40 del 20/12/2018, il Comune di Montegiorgio ha approvato l'attuazione di specifiche misure di razionalizzazione per la sola società Eventi Culturali Srl, prevedendo, allo scopo, la dismissione della quota detenuta nella citata società a responsabilità limitata, all'esito delle operazioni di liquidazione cui è sottoposta la Eventi Culturali Srl a far data dal 19/01/2017;

DATO ATTO, altresì, che nell'ambito dell'adozione della citata deliberazione consiliare n. 30 del 20/12/2019, il Comune di Montegiorgio, oltre a confermare le predette misure di razionalizzazione per la società Eventi Culturali Srl

in liquidazione, ha previsto un'analoga azione di razionalizzazione anche per la società Alipicene Srl in liquidazione, prevedendo, a riguardo, la dismissione della quota detenuta nella citata società a responsabilità limitata, all'esito delle operazioni di liquidazione cui è sottoposta la Alipicene Srl a far data dal 16/12/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016, occorre annualmente individuare le eventuali partecipazioni da alienare, dismissione che, allo stato attuale, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dalla data di esecutività della presente deliberazione;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ACCERTATO, come meglio evidenziato nelle allegate schede, che non sono state rilevate, al momento, mediante rigorosa applicazione dei principi definiti, a riguardo, dal D.Lgs. n. 175/2016 e successive variazioni, partecipazioni da alienare e/o dismettere (salvo il caso della società Eventi Culturali Srl in liquidazione e della società Alipicene Srl in liquidazione, come sopra evidenziato);

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione dovrà essere inoltrata al Revisore dei conti, per il rilascio del prescritto parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, da acquisirsi, comunque, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale di contabilità e di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti*

normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30/06/2020 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020*" con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma

1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICORDATO come, a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *"……2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo……*";

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montegiorgio alla data del 31 dicembre 2019, definendole ed accertandole così come meglio evidenziato nella documentazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

D) DI DARE ATTO che il dispositivo della presente deliberazione ed i suoi allegati costituiscono, ad ogni effetto di legge, l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Montegiorgio detiene le partecipazioni al 31/12/2019, e il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

E) DI PRENDERE ATTO ed approvare la scheda prevista per la rendicontazione delle operazioni di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2019, riguardante la società Eventi Culturali Srl in liquidazione e la società Alipicene Srl in liquidazione, per la quale è stata deliberata la dismissione della quota societaria in conclusione ed all'esito delle operazioni di liquidazione avviate, rispettivamente, in data 19/01/2017 ed in data 16/12/2019.

F) DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltreché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'apposito applicativo.

G) DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

H) DI DEMANDARE, alla Giunta Comunale, il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

I) DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato "B").

J) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

K) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore ai Servizi Finanziari Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa, e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri presenti, la quale ha dato il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n. 9;
- Consiglieri astenuti: n. 4 (Ramadori Marco, Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola, Vecchi Simone);
- Voti favorevoli: n. 9;

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montegiorgio alla data del 31 dicembre 2019, definendole ed accertandole così come meglio evidenziato nella documentazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

D) DI DARE ATTO che il dispositivo della presente deliberazione ed i suoi allegati costituiscono, ad ogni effetto di legge, l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Montegiorgio detiene le partecipazioni al 31/12/2019, e il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

E) DI PRENDERE ATTO ed approvare la scheda prevista per la rendicontazione delle operazioni di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2019, riguardante la società Eventi Culturali Srl in liquidazione e la società Alipicene Srl in liquidazione, per la quale è stata deliberata la dismissione della quota societaria in conclusione ed all'esito delle operazioni di liquidazione avviate, rispettivamente, in data 19/01/2017 ed in data 16/12/2019.

F) DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltreché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'apposito applicativo.

G) DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

H) DI DEMANDARE, alla Giunta Comunale, il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

I) DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato "B").

J) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

K) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri presenti, la quale ha dato il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n. 9;
- Consiglieri astenuti: n. 4 (Ramadori Marco, Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola, Vecchi Simone);
- Voti favorevoli: n. 9;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

2. RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEGIORGIO ALLA DATA DEL 31/12/2019, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE

SINDACO

Punto numero 2: ricognizione e analisi delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Montegiorgio alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016. Provvedimenti inerenti e conseguenti e successiva approvazione. Relaziona l'Assessore al bilancio Lorena Marzialetti.

ASS. MARZIALETTI

In questo secondo punto all'ordine del giorno andiamo a trattare la ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune alla data del 31.12. È un adempimento che coinvolge tutti gli enti locali che detengono una quota di partecipazione al capitale della società di diritto privato. Annualmente entro il 31 dicembre i Comuni sono chiamati ad adottare una delibera ricognitiva di carattere ordinario, con la quale si fa il punto della situazione sullo stato delle partecipazioni azionarie e delle quote societarie, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Comune di Montegiorgio partecipa al capitale di sei diversi società che sono Eventi Culturali Srl in liquidazione, Tennacola Spa, Steat, Servizi integrati media valle del Tenna Srl, Fermano Leader Scrl, Ali Picene che quest'anno è in liquidazione. Con questa delibera vengono verificati i requisiti di ogni singola partecipata e vengono prese decisioni in merito al mantenimento o meno delle quote. Per quanto riguarda Eventi Culturali il Comune conferma la decisione di dismettere la quota di partecipazione in quanto questa società a norma di legge non rispetta il requisito di svolgere una attività legata al fine istituzionale dell'ente. Infatti Eventi Culturali svolge attività legate al mondo del teatro e degli spettacoli teatrali anche per ragazzi. Quest'anno la relazione agli atti contiene anche la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione dal quale si evince che la società sta ultimando le operazioni di incasso dei crediti e del pagamento dei debiti iscritti in bilancio. Per quanto riguarda la società Tennacola il Comune decide di mantenere senza interventi la quota nella società in quanto svolge la gestione della rete idrica e del servizio di fognatura, servizi che sono di natura essenziale ed istituzionale consentiti dalla legge. Per quanto riguarda la Steat stessa cosa, si decide di mantenere senza interventi la quota di partecipazione, in quanto svolge il servizio di trasporto di persone nella rete comunale e sovracomunale, servizio anche questo ritenuto essenziale ed istituzionale. La Servizi integrati media valle del Tenna anche in questo caso il servizio svolto viene ritenuto di natura istituzionale in quanto riguarda la gestione delle reti del gas metano e la loro manutenzione e implementazione. Anche in questo caso si decide di mantenere la quota senza interventi. Per quanto riguarda invece Fermano Leader, che rappresenta il cosiddetto GAL Fermano, organismo costituito e funzionante sulla base delle disposizioni e dei regolamenti comunitari, individuati dalla legge per l'intercettazione e la gestione dei finanziamenti europei. Questa valenza è

riconosciuta anche dal legislatore nazionale in quanto prevede una specifica deroga al mantenimento delle quote di partecipazione in tali particolar organismi societari, quindi anche in questo caso il Comune intende mantenere alta l'attenzione alle fonti di finanziamento comunitarie e viene deciso di mantenere la quota senza interventi. Infine l'Ali Picene che dal 16.12.2019 è in liquidazione, che è la società che ha realizzato l'aviosuperficie e questa lo stesso sta ultimando le riscossioni e i vari pagamenti e anche Ali Picene andrà ad essere chiusa insomma. In conclusione questa proposta che viene presentata al Consiglio rappresenta una sostanziale conferma delle partecipazioni possedute al 31.12.2019 anche in considerazione del fatto che al momento non comportano spese o esborsi di denaro a carico dell'ente.

SINDACO

Interventi? Massimiliano Gentili.

CONS. GENTILI

Questo è un atto puramente tecnico, però alcuni distinguo credo sia opportuno farli. Allora il primo è relativo al Tennacola. Era venuto anche fuori un discorso sul Tennacola in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio in data 30.11 quando abbiamo approvato il bilancio consolidato con le partecipate, dove avevamo visto che c'era una grossa spesa per oneri finanziari di circa 107.000 € e allora il 30 novembre il funzionario responsabile ci aveva risposto che questa somma era riferita a degli oneri finanziari per quanto riguarda la partecipata Tennacola. È vero che noi abbiamo queste partecipazioni in queste società però dobbiamo cercare di controllare, perché come diceva poco fa anche il Sindaco le risorse sono quelle che sono, la coperta è quella che è, a maggior ragione dobbiamo stare attenti a non sperperare, sperperare è un termine brutto, che non mi va di utilizzare, dobbiamo cercare di ottimizzare quelle poche risorse che abbiamo. Se andiamo a vedere il Tennacola adesso sta acquisendo un terreno per fare lo stabile nuovo, allora questa era una spesa necessaria? I Comuni che fanno parte del Tennacola dovrebbero cercare un pochettino di essere più incisivi sulle decisioni, uno. Due, è possibile che fra tutti i Comuni che fanno capo al consorzio del Tennacola nessun Comune abbia un immobile, uno stabile, degli uffici dismessi, qualora quelli lì non siano più idonei? È assurdo in questi momenti andare a spendere centinaia di migliaia di euro quando poi pagano 107.000 € di oneri fiscali, che poi ricadono anche su di noi. Ricadono anche sui cittadini e sulle eventuali tariffe dei cittadini del Comune di Montegiorgio e del comprensorio. Quindi di fare un po' più di attenzione sulle partecipate, perché poi se andiamo a vedere i compensi dei Consigli di Amministrazione, adesso non ho avuto modo di approfondire la cosa, quanti Consigli di Amministrazione farà il Tennacola? Spende 50.000 € per i compensi del Consiglio di Amministrazione. Queste sono tutte cose che poi ricadono sui cittadini. Quindi la partecipazione giustamente è strategica perché è l'acquedotto, ci mancherebbe, porta l'acqua nelle nostre case e gestisce anche alcuni tratti di fognatura, però invito l'Amministrazione Comunale ad essere più incisiva sulle scelte che poi queste

società partecipate fanno. Una ditta che ha 3.500.000 di liquidità e paga 107.000 € di oneri finanziari io fossi Sindaco chiederei come hai 3.500.000 di liquidità e paghi 107.000 € di oneri finanziari? È una semplice curiosità. Il capannone nuovo, possibile che tra tutti i Comuni non c'era la possibilità di studiare un'altra situazione meno onerosa? Per quanto riguarda Ali Picene qui notiamo una confusione totale. Per ben due anni, se non ricordo male, non sono stati approvati i bilanci, poi dopo sono stati approvati. Si dice che è di fondamentale importanza, questo qui anche sulle relazioni, la partecipazione e poi dopo si va dal notaio per metterla in liquidazione. Si procede agli atti necessari per la procedura di esproprio, si modifica il tracciato di una strada per andare all'aviosuperficie però si è andati dal notaio a metterla in liquidazione. Si ribadisce su un altro punto l'importanza dell'area per quanto riguarda la protezione civile, per quanto riguarda il soccorso, per quanto riguarda l'elisuperficie e tutto quanto, e tra l'altro noi avevamo detto in precedenti Consigli di andare eventualmente a vedere un piano B, un piano C perché gli altri Comuni sia nel pesarese che nell'anconetano ma anche nel maceratese e credo anche nell'ascolano, hanno già inaugurato questa elisuperficie, partite sotto la Giunta Ceriscioli e arrivate adesso con la Giunta Acquaroli, ci sono andati poi insieme ad inaugurarle. Però quella di Montegiorgio non c'è modo di vedere la luce per quanto riguarda l'elisuperficie e noi avevamo detto appunto di poter trovare un eventuale piano B. Non so se i fondi qui si perdono, non si perdono, entro quanto tempo li dobbiamo andare a spendere. Su Ali Picene quindi notiamo una confusione totale e non c'è una strategia. Si dice che è tutto strategico, si mette in liquidazione, ma non c'è poi andando a leggere le carte, non c'è una strategia su come andare a dare importanza a questa area, come venirne fuori, cioè come portare avanti il discorso che questa società e quella zona lì è strategica e importante per Montegiorgio e quindi c'è confusione e carenza di visione. Ci riserviamo la dichiarazione di voto. Grazie.

SINDACO

Altri interventi? Simone Vecchi.

CONS. VECCHI

Io rimando la mia riflessione a una delle considerazioni che abbiamo sui documenti del revisore dei conti, che specifica pure lui che pur non è obbligato a dare un suo parere, però leggo testualmente: riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri di azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'ente locale sia in conseguenza di una spiccata riduzione delle partecipare sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidono soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali. Allora io sono d'accordo con il Consigliere Massimiliano Gentili quando dice che qui c'è un po' di confusione, nel senso che fate una cosa e poi qui in Consiglio ne dite un'altra. Anche la Consigliera al bilancio ha detto che alcune partecipate sono di fondamentale importanza, sulle quali possiamo essere d'accordo, poi da una

parte stiamo qui a litigare per il centesimo, mancano i soldi e qui si parla proprio di reiterate perdite e quindi anche io vorrei che chiariste la vostra posizione su qual è la vostra visione sulle partecipate, in considerazione anche di alcune percentuali importanti. Su Ali Picene io non mi esprimo perché la situazione è assurda per come l'ha descritta adesso il Consigliere Massimiliano Gentili, dite una cosa e poi ne fate un'altra. Ribadisco, anche a me date questa sensazione qui di totale confusione. Che poi magari dietro a questo c'è un vostro disegno, un vostro progetto che a me non è chiaro e magari oggi ne approfittiamo e me lo chiarite. Grazie.

SINDACO

Altri interventi? Alan Petrini.

ASS. PETRINI

Io mi limito solamente a rispondere al Consigliere Gentili per quanto riguarda l'accenno che ha fatto sull'elisuperficie che esulava dal punto all'ordine del giorno, comunque è bene fare chiarezza su questo punto. Per quanto riguarda l'elisuperficie noi come Comune di Montegiorgio siamo in regola su tutte quante le tempistiche e abbiamo fornito all'ufficio speciale per la ricostruzione tutto quanto ci era richiesto. Siamo semplicemente in attesa che loro convochino la conferenza dei servizi sulla quale poi si deve esprimere l'USR in modo tale che adottiamo questa conferenza dei servizi e possiamo procedere con l'affidamento dei lavori.

SINDACO

Lorena Marzialetti.

ASS. MARZIALETTI

Io volevo rispondere in merito al costo delle partecipate che per il Comune non dà un esborso di denaro, al di là della quota iniziale e poi le partecipate non costano nulla. Invece per quanto riguarda Ali Picene è stata dovuta essere messa in liquidazione, è stato un atto tecnico dovuto alle perdite reiterate.

SINDACO

Un attimo rispondo sulla questione del Tennacola perché nelle diverse occasioni di incontro nelle convocazioni delle assemblee a cui ho partecipato quando si è dibattuto il punto all'ordine del giorno relativo alla costruzione della nuova sede, ovviamente come Sindaci abbiamo chiesto dei chiarimenti e in particolar modo insieme

al Sindaco Ceroni abbiamo chiesto che venisse pubblicata, dopo aver convenuto sul fatto che comunque la sede, l'attuale inidonea e che comunque dovesse rimanere nel territorio di Sant'Elpidio a Mare perché baricentrico rispetto ai Comuni che fanno parte del Tennacola abbiamo chiesto che venisse pubblicato un avviso per verificare se nel territorio di Sant'Elpidio a Mare ci fossero dei capannoni o delle sedi che si poteva acquisire a un prezzo inferiore del ristrutturare rispetto ad andare ad acquisire un terreno e costruire ex novo. Quindi questo passaggio è stato fatto e nel momento in cui si è verificato che non c'erano capannoni disponibili o altre strutture con il Tennacola si è proceduto alla scelta dell'acquisizione di un terreno e lì verrà realizzata la nuova sede. Adesso se è un'esigenza vera avere una nuova sede, l'attuale sede secondo me non è idonea allo scopo e quindi è giusto trovare una nuova sede perché comunque il Tennacola comincia ad avere diversi dipendenti e svolge dei compiti fondamentali, non credo possa definirsi e su questo convengo con Massimiliano Gentili, usare il termine sperpero non penso che il Tennacola sperpera risorse, fa degli investimenti, avere una nuova sede è comunque un investimento importante. Stessa cosa credo che il Tennacola restituisce anche in termini di servizi ai Comuni che ne fanno parte, basti pensare all'intervento che è stato da poco concluso sul territorio di Montegiorgio, un intervento di circa 500-600.000 €, investimento importante che ha permesso di creare una linea secondaria dove in caso di emergenza, in caso di rottura della condotta principale che c'era prima, un intero territorio, non solo il Comune di Montegiorgio, ma tanti altri Comuni saranno costretti a restare senza acqua. Questo intervento sia un intervento sostanziale e importante, non solo per il Comune di Montegiorgio, ma per tanti altri Comuni. Quindi l'attività del Tennacola è un'attività importante, un'attività di cui non possiamo fare a meno e la gestione io credo sia una gestione corretta. Ho conosciuto il precedente Presidente con cui ho collaborato per qualche anno, così come conosco molto bene il nuovo e ho sullo stesso la massima fiducia perché è una persona assolutamente di valore, competente, è una persona che conosce anche le problematiche dei Comuni perché ha fatto il Sindaco e quindi io ho la piena fiducia non soltanto nel CdA ma soprattutto nel Presidente che ogni atto che il Tennacola va a fare lo va a fare perché ritenuto utile ai Comuni che ne fanno parte e anche alla crescita della società. Per quanto riguarda Ali Picene l'elisuperficie non c'entra assolutamente niente, perché l'elisuperficie è una cosa del Comune e Ali Picene è una partecipata, dove oltre ai privati ci sono i Comuni. Nata con delle regole diverse allora, con una finalità che all'epoca era importante ma che oggi comunque per le caratteristiche di quello che è diventato il mondo imprenditoriale oggi e anche modificato quello che in teoria era il suo oggetto, l'oggetto per cui è nata, ma oggi si parlava di confusione e la situazione è chiarissima, c'è una società in liquidazione perché ha delle perdite societarie e quindi non c'è niente di più chiaro. Per noi è importante Ali Picene? È stata importante, per me avrebbe potuto anche avere una sua importanza in futuro se fossero cambiate determinate condizioni, ma comunque non c'è solo il Comune Montegiorgio, ci sono anche altri Comuni che avevano richiesto più volte la possibilità di uscire, il costo è pari a zero, si parlava di bilancio, l'ultimo bilancio è stato approvato una settimana, 10 giorni fa per cui la società è in liquidazione, c'è un liquidatore che farà tutto l'iter per poi arrivare alla cessazione della stessa. Non c'è niente di nascosto né di poco chiaro, la situazione è chiarissima. Oggi non possiamo più mantenere le partecipazioni all'interno di associazioni, di partenariati che non sono più strategici per le attività del Comune e quindi vanno tolte quando si fa la ricognizione, così Ali Picene non è

stata più considerata tale. Su questo non credo ci siano grossi dubbi né grosse problematiche. La problematica c'è stata nella gestione perché l'ho già detto tante volte, e lo ribadisco, è assurdo che il Governo centrale dà un contributo per effettuare un investimento a chiunque e questo investimento venga realizzato su un terreno di un privato, di cui non si è proprietari, quindi investimento pubblico su terreno privato e questo secondo me è qualche cosa che non sta né in cielo né in terra e non è imputabile senza alcuna ombra di dubbio a questa Amministrazione, ma viene da gestioni precedenti non solo a livello di Amministrazione di Montegiorgio ma anche di gestioni precedenti che hanno amministrato la società Ali Picene. Altri interventi?

CONS. GENTILI

Noi per le perplessità che abbiamo poc'anzi evidenziato il nostro voto è di astensione. Per quanto riguarda la replica dell'Assessore Lorena è vero che non incide sui bilanci dei Comuni, però se vengono gestite male e quindi ci deve stare un ripiano di perdite e chi è che dopo contribuisce? Deve contribuire il Comune con proprie risorse. Se vengono gestite male dai consorzi le risorse e quindi devono aumentare le tariffe dove ricade l'onere? Ricade l'onere sui cittadini e anche sul Comune. Per quanto riguarda l'elisuperficie si collega ad Ali Picene perché la zona che avete individuato per l'elisuperficie è lì sulla pista di Ali Picene, gestita da Ali Picene perché non è di proprietà di Ali Picene e quindi ecco che è legato il discorso dell'elisuperficie. Comunque per tutte le motivazioni che abbiamo poc'anzi espresso il nostro voto è di astensione.

SINDACO

Allora passiamo alla votazione. Chi si astiene? Quattro: Marco Ramadori, Massimiliano Gentili, Simone Vecchi, Fabiola Girolami. Chi è favorevole? Il resto.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4 (Vecchi, Girolami, Gentili, Ramadori)

SINDACO

Immediata esecutività. Chi si astiene? Quattro: Marco Ramadori, Massimiliano Gentili, Simone Vecchi, Fabiola Girolami si astengono. Chi è favorevole? I restanti altri.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 4 (Vecchi, Girolami, Gentili, Ramadori)

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 12-12-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 12-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 12-12-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to Michele Ortenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)*
In data 03-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 31-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)* dal 03-02-2021 al 18-02-2021 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giorgio Mariarosaria